

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Agosto 2011

“PROCESSO AMMINISTRATIVO – motivi aggiunti”

TAR PIEMONTE, Sez. II, 1 agosto 2011 n. 898 - Pres. Salamone, Est. Masaracchia

Non può affatto dirsi che la produzione in giudizio non determina l'effetto sostanziale della conoscenza del documento depositato in capo alla parte ricorrente, ma unicamente la conoscenza c.d. processuale in capo al solo difensore. Al contrario, che la conoscenza sostanziale debba ritenersi estesa anche in capo ai ricorrenti discende dalla stessa ratio dell'istituto dei motivi aggiunti, che è quella – come è noto – di consentire alla parte ricorrente di dedurre censure che si siano potute formulare solo in seguito alla produzione di documenti da parte dell'amministrazione o dei controinteressati (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 5498 del 2005; TAR Liguria, sez. I, n. 479 del 2006; TAR Veneto, sez. I, n. 528 del 2003). Non vale, in proposito, citare il precedente di Cons. Stato, sez. IV, n. 3508 del 2000: in tale fattispecie è stato bensì affermato che la produzione in giudizio non determina l'effetto sostanziale della comunicazione al ricorrente, ma tale produzione era lì avvenuta in un procedimento diverso e la fattispecie, peraltro, riguardava un rimedio esperibile “senza difesa tecnica”.

[Link al testo sentenza](#)

